


Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 febbraio 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 32

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 13 dicembre 2001, n. 13.

**Indicazioni per l'applicazione dei regolamenti
relativi all'esenzione per malattie croniche e rare.**

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

**Elenco delle malattie croniche e invalidanti
che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo**
(d.m. 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal d.m. 21 maggio 2001 n. 296 e dal d.m. 18 maggio 2001 n. 279)

“016 Epatite cronica (attiva)”

La dizione “In caso di trattamento con Interferone (1 volta/anno, prima del trattamento)” è stata modificata in “*In caso di trattamento con Interferone*”.

La modifica tiene conto delle esigenze di monitorare il trattamento con interferone: la frequenza delle prestazioni per il monitoraggio viene demandata alla valutazione del medico prescrittore.

“019 Glaucoma”

La prestazione di cui al codice 89.11 è stata sostituita, a correzione di un errore materiale, dalla prestazione “*95.26 Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma*”.

“023 Insufficienza renale cronica”

Le prestazioni in esenzione sono state differenziate in relazione a tre diversi stati clinici, come di seguito individuati:

- *insufficienza renale cronica*
- *insufficienza renale cronica per la quale è indicato il trattamento dialitico*
- *insufficienza renale cronica in trattamento dialitico (sia peritoneale, sia extracorporeo; sono erogabili in esenzione “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”)*

“027 Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)”

E’ stata inserita in aggiunta la prestazione “*90.15.2. Corticotropina (ACTH)*”.

“031 Malattia ipertensiva (II e III stadio O.M.S.)”

Tale condizione è stata riformulata in “*031 Ipertensione arteriosa*”.

La modifica estende l’esenzione per alcune prestazioni (individuate dal d.m. n. 329/1999) anche a quei soggetti che, pur presentando una condizione clinica di minore gravità, hanno necessità relativamente frequente di prestazioni per la prevenzione delle eventuali complicanze. Qualora esigenze di tipo organizzativo o di controllo lo richiedano, la condizione clinica di minore gravità (ipertensione senza danno d’organo) potrebbe essere identificata dal codice progressivo “*A3I*”, ottenuto sostituendo il numero 0 iniziale con la lettera A.

E’ stata inserita in aggiunta la prestazione “*89.61.1 Monitoraggio continuo [24 Ore] della pressione arteriosa*”.

“044 Psicosi”

Sono state inserite in aggiunta:

- la prestazione “*94.19.1 Colloquio psichiatrico*”;
- le prestazioni di controllo della funzionalità di specifici organi, in caso di trattamento farmacologico: controllo ematologico: “*90.62.2 Emocromo: HB, GR, GB, HCT, Plt, Ind. deriv., F.L.*”; controllo funzionalità renale: “*90.16.4 Creatinina clearance*”, “*90.44.3 Urine esame chimico fisico e microscopico*”; controllo funzionalità tiroidea “*90.42.1 Tireotropina (TSH)*”, “*90.42.3 Tiroxina libera (FT4)*”, “*90.43.3 Triiodotironina libera (FT3)*”.

“047 Sclerosi sistemica (progressiva)”

Alcune prestazioni sono state sostituite (codici 87.41.1; 88.72.2; 89.50), altre sono state eliminate (codici 45.23; 88.73.5; 88.77.2; 89.32; 90.52.2; 90.60.2; 87.44.1; 88.72.1; 89.52), altre sono state inserite in aggiunta (codici 88.74.5; 90.16.3; 90.38.4; 90.46.5; 90.72.3; 87.61; 93.18.1; 93.39.1, 89.38.3).

Poichè l'articolo 2, comma 2, del d.m. n. 329/1999 dispone che sull'attestato venga riportato il codice di esenzione *fino a otto cifre*, di cui le prime tre indicano la numerazione progressiva delle malattie e le successive cinque corrispondono alla classificazione ICD-9-CM, si ritiene che l'infezione da HIV2 possa essere identificata, ai fini dell'esenzione, soltanto con il codice 020.079.53. Tale codifica, pur permettendo di identificare la malattia, consente di non superare le otto cifre.

- L'esenzione per i soggetti con stato infettivo asintomatico da virus da immunodeficienza umana (HIV), di cui al codice V08, è esplicitamente prevista nel regolamento.

➤ ***“023 Insufficienza renale cronica”***

Si precisa che *“Per i soggetti in trattamento dialitico”* (in tale condizione clinica sono inclusi sia i soggetti in trattamento dialitico peritoneale, sia quelli in trattamento dialitico extracorporeo), *“le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”*, indicate dal d.m. n.296/2001, includono anche le prestazioni già previste per tali soggetti dal d.m. n.329/1999.

➤ ***“031 Ipertensione arteriosa”***

Al fine del riconoscimento di esenzione per *“ipertensione arteriosa”*⁶, deve essere certificata la presenza o meno del danno d'organo al fine della corretta attribuzione delle prestazioni correlate.

➤ ***“048 “Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto”***

Si ritiene utile riportare esempi di modalità operative, individuate da alcune regioni, in merito al termine di validità dell'attestato per tale condizione:

- cinque anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Alla scadenza di tale periodo gli uffici del distretto potranno rinnovare tale attestato sulla base della certificazione rilasciata dal centro pubblico che ha in cura il soggetto, attestante la necessità di ulteriore monitoraggio clinico e/o di ulteriori esami strumentali o di laboratorio per il follow up;
- dieci anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Oltre il decimo anno l'esenzione viene eventualmente confermata previa certificazione da parte del centro oncologico di riferimento dipartimentale e le prestazioni in esenzione saranno quelle previste da protocolli specifici concordati con il medico di medicina generale;
- durata illimitata in relazione a criteri clinici riguardanti la specifica patologia, la particolare forma clinica e la rispondenza alla terapia.

➤ ***“049 Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali”***

Si ritiene opportuno, in questa sede, fornire alcune informazioni relative alle esperienze condotte nel corso del primo anno di applicazione del d.m. n. 329/1999 per l'accertamento della condizione 049.

Occorre, innanzitutto, tenere presente che le scale di valutazione attualmente disponibili sono validate solo per una stima di specifiche capacità funzionali e per particolari fasce di età o perché già utilizzate con finalità diverse da quelle del riconoscimento del diritto all'esenzione (ad es, per valutare l'ammissione in RSA, in ADI o per valutare il carico assistenziale nell'ambito della definizione di rette di degenza).

6) Si definisce ipertensione arteriosa una pressione sistolica di 140 o più mm.hg e/o una pressione diastolica di 90 o più mm. hg in individui che non stanno assumendo farmaci antipertensivi (Linee Guida 1999 OMS-ISH).

ALLEGATO 1 - I parte

022.255.4

INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)

Prestazioni:

89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata; Visita successiva alla prima
90.05.3	ALDOSTERONE [SIU]
90.11.4	CALCIO TOTALE [SIU/10U]
90.13.3	CLORURO [SIU/10U]
90.15.2	CORTICOTROPINA (ACTH) [PI]
90.15.3	CORTISOLO [SIU]
90.24.5	FOSFORO
90.27.1	GLUCOSIO [SIPIU/10U/La]
90.37.4	POTASSIO [SIU/10U/(Sg)Er]
90.38.4	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali
90.40.4	SODIO [SIU/10U/(Sg)Er]
90.44.1	UREA [SIPIU/10U]
90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HGT, PLT, IND. DERIV., F. L.
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

023.585

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

Prestazioni:

88.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata; Visita successiva alla prima
90.05.1	ALBUMINA [SIU/10U]
90.11.4	CALCIO TOTALE [SIU/10U]
90.13.3	CLORURO [SIU/10U]
90.14.1	COLESTEROLO HDL
90.14.3	COLESTEROLO TOTALE
90.16.4	CREATININA CLEARANCE
90.22.3	FERRITINA [PI/(Sg)Er]
90.22.5	FERRO [S]
90.24.5	FOSFORO
90.27.1	GLUCOSIO [SIPIU/10U/La]
90.32.5	MAGNESIO TOTALE [SIU/10U/(Sg)Er]
90.35.5	PARATORMONE (PTH) [S]
90.37.4	POTASSIO [SIU/10U/(Sg)Er]

(continua)

ALLEGATO 1 - I parte

023.585

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

(continua)

Prestazioni:

- 90.38.4 PROTEINE (ELETTROFRESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali
 - 90.39.1 PROTEINE URINARIE (ELETTROFRESI DELLE) Incluso: Dosaggio Proteine totali
 - 90.40.4 SODIO [S]IU/dl/(Sg)Er]
 - 90.42.5 TRANSFERINA [S]
 - 90.43.2 TRIGLICERIDI
 - 90.43.5 URATO [S]U/dU]
 - 90.44.1 UREA [S]P/U/qU]
 - 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
 - 90.82.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
 - 91.48.1 PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
 - 91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
 - 89.65.1 EMOGASALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso
 - 87.44.1 RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
Radiografia standard del torace [Teloradiografia, Telocuora] (2 proiezioni)
 - 89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
 - 88.74.1 ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE
Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo
Escluso: Ecografia dell'addome completo (88.76.1)
ECOCOLORDOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI
 - 88.74.5 ESOFAGOGASTRODUDENOSCOPIA [EGD]
Endoscopia dell'intestino tenue
 - 45.13 Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.18)
- Per i soggetti con insufficienza renale cronica per i quali è indicato il trattamento dialitico, in aggiunta:
- 91.17.5 VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBcAg
 - 91.18.2 VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBsAg
 - 91.18.3 VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBsAg
 - 91.18.4 VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg
 - 91.18.5 VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg
 - 91.19.2 VIRUS EPATITE B (HBV) DNA-POLIMERASI
 - 91.19.3 VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA
 - 91.19.5 VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI
 - 91.20.1 VIRUS EPATITE C (HCV) IMMUNOBLOTTING (saggio di conferma)
 - 91.20.3 VIRUS EPATITE DELTA (HDV) ANTICORPI
 - 91.20.5 VIRUS EPATITE DELTA (HDV) ANTIGENE HDVAg

Per i soggetti in trattamento dialitico, secondo le condizioni cliniche individuali:

LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DI CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI

* Prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della quota fissa